

L'intento del legislatore del 2005-2006 è di certo quello di garantire l'effettività dell'espropriazione.

Oltre all'elemento costante dell'ingiunzione che l'uff. giud. fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni colpiti e i frutti di essi (la cui mancanza - per il carattere di essenzialità- comporta la nullità del pignoramento), sono stati introdotti nuovi requisiti del pignoramento.

Il comma 2 dell'art. 492 c.p.c. prevede che il pignoramento contenga l'invito al debitore a dichiarare la propria residenza o a eleggere domicilio in uno dei comuni in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, in modo da consentire notifiche e comunicazioni. In mancanza, ovvero nel caso di irreperibilità del debitore nel luogo di residenza o di domicilio eletto, ogni notifica va effettuata in cancelleria.

Questa innovazione assolve, secondo i promotori, ad una duplice funzione di impedire che il creditore procedente e il cancelliere – nel corso del processo esecutivo, “inseguano” il debitore nei suoi strumentali repentini cambi di residenza, finalizzati solo a procurarsi un fin troppo comodo motivo di opposizione agli atti esecutivi.

In secondo luogo l'invito alla dichiarazione di residenza o all'elezione di domicilio è quella, sempre secondo i promotori, di favorire la partecipazione del debitore (o comunque di chi subisce l'espropriazione forzata) al processo esecutivo.

Non prevedendo, la norma, alcun termine per il compimento di tale attività, si desume che l'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza possa avvenire anche durante lo svolgimento dell'espropriazione: sino ad allora le comunicazioni e le notifiche verranno utilmente eseguite in cancelleria.

Possiamo sostenere, inoltre, che tale disposizione vada interpretata come attuazione del principio del contraddittorio e come strumento finalizzato ad

evitare contestazioni (in particolare in relazione alla eventuale nullità riflessa sull'atto successivo in caso di opposizione ex art. 617 c.p.c.).

Una consistente novità è racchiusa nel comma 3 in quanto dispone che il pignoramento deve contenere l'avvertimento al debitore che egli può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di danaro ex art. 495 c.p.c.

Tale avvertimento è doveroso, costituendo un ulteriore requisito di contenuto-forma dell'atto. Deve ritenersi che l'eventuale mancanza nell'atto di pignoramento dell'invito di eleggere domicilio e la dichiarazione di residenza, ma anche dell'avvertimento di cui all'art. 492, co. 3, costituiscono evidentemente un vizio formale dell'atto; a differenza, però, della carenza di ingiunzione, che spesso viene indicata motivo di nullità del pignoramento e degli atti successivi, i detti vizi formali non dovrebbero comportare la nullità assoluta ed insanabile dell'atto (Cass.2082/99), ma una sua invalidità, sanabile secondo la normativa generale

Va sottolineato che il legislatore della riforma ha individuato nella ricerca dei beni da pignorare il punto nodale dell'intervento.

Possiamo dire che è stato scelto un sistema misto che coinvolge il debitore, la cui cooperazione può essere richiesta per l'individuazione dei beni utilmente pignorabili, e soggetti gestori di banche dati pubbliche cui possono essere richieste informazioni.

Il nuovo testo dell'art. 492, co. 4, c.p.c. prevede una cooperazione del debitore che viene invitato dall'uff. giud. ad indicare altri beni e pignorabili nell'ipotesi in cui quelli assoggettati a pignoramento non appaiano sufficienti a soddisfare il creditore procedente, ovvero nel caso di manifesta lunga durata della liquidazione. Con l'avvertimento che è prevista sanzione penale (art. 388, co.6, c.p.) per l'ipotesi in cui il debitore ometta di rispondere all'invito ovvero fornisca indicazioni non rispondenti al vero.

Della dichiarazione del debitore viene redatto processo verbale, sottoscritto dal debitore medesimo ed è da quel momento che i beni si

considerano pignorati (implicando anche l'applicazione dell'art. 388, co. 3, c.p.).

Con acuta intuizione la dottrina qualifica la dichiarazione del debitore prevista dall'art. 492, co. 2, come una inedita modalità di pignoramento di beni *“sulla parola”*.

Nel silenzio della norma processuale non possono ritenersi assoggettati a pignoramento, diversamente da quanto previsto dall'art. 492, co. 5, i beni indicati con dichiarazione resa successivamente alla formazione del processo verbale di espropriazione mobiliare presso il debitore o resa a seguito di notificazione del pignoramento presso terzi e immobiliare.

Questa lettura appare coerente con la novità introdotta all'art. 338, ult. co., c. p., che posta a tutela del principio di correttezza che deve ispirare il rapporto debitore-creditore, ai sensi dell'art. 1175 c.c., resta circoscritta agli effetti penali.

Qualora il debitore indichi beni che sono in possesso di terzi o propri crediti, il pignoramento si considera perfezionato all'atto della dichiarazione: da tale momento è costituito custode

Nell'ipotesi in cui il debitore non sia presente all'accesso e l'uff. giud. si sia persuaso dell'insufficienza dei beni a soddisfare il credito, dovrà essere fissato un ulteriore accesso al fine di rivolgere al debitore l'invito di cui al comma 4.

Se, a seguito dell'intervento di altri creditori, i beni pignorati non risultassero sufficienti, il credito procedenti, ex art. 492, co. 6, c.p.c., può richiedere all'uff. giud. di rivolgere invito al debitore ad indicare altri beni utilmente pignorabili, anche in un momento successivo a quello iniziale. Nel caso in cui il debitore provveda ad indicare altri beni, il creditore potrà procedere ex art. 499, invitando gli altri creditori ad estendere il pignoramento.

Va osservato che tale invito può avvenire solo se l'insufficienza del compendio derivi dall'intervento di altri creditori (la valutazione va fatta comparando la stima eseguita in sede di pignoramento o la perizia compiuta nel corso del procedimento con l'ammontare dei crediti degli intervenuti).

La novità più saliente ed interessante della nuova disciplina è la disposizione di cui al co. 7, che fornisce all'uff. giud. uno strumento ulteriore e più incisivo per ricercare i beni da pignorare.

E' previsto che "in ogni caso" e, quindi, prescindendo anche da un precedente pignoramento negativo o insufficiente, su istanza del creditore e previa autorizzazione del G.E., l'uff. giud. può rivolgere una richiesta conoscitiva all'anagrafe tributaria e ad altre banche dati pubbliche.

Parte della Dottrina ritiene che sarebbe possibile bilanciare l'applicazione di questa norma con la legge sulla privacy solo nel caso in cui la richiesta di informazioni sia subordinata al fallimento di altre precedenti ricerche: una sorta di sanzione alla mancata cooperazione del debitore.

Non vanno trascurate le difficoltà applicative della disposizione: l'art. 492, co. 6, indica come competente il G.E.. Quale? Se ancora non è stato eseguito un pignoramento in quanto non è dato sapere se vi siano cose da pignorare, quali eventualmente siano e dove si trovino, non può esserci un G.E..

Analogo discorso può farsi per l'uff. giud. : se è ancora ignoto il luogo ove si trovano gli eventuali beni da pignorare qual è l'uff. giud. competente alla richiesta alle banche dati pubbliche?

Potrebbe sostenersi che G.E. competente è quello del tribunale nel cui circondario è residente il debitore e che l'uff. giud. è quello cui si è richiesto di eseguire il pignoramento.

Il co. 8, infine, dispone che, ove l'imprenditore sia un imprenditore commerciale, l'uff. giud., su istanza del creditore procedente, e nei medesimi casi di cui al co. 7, invita il debitore ad indicare dove sono tenute le scritture contabili, nominando un professionista iscritto nell'elenco di cui all'art. 173 ter disp. att. per il loro esame. Ulteriori indicazioni possono essere chieste dal professionista (sembra discrezionalmente) agli uffici finanziari circa il luogo ove sono tenute le scritture contabili, nonché le modalità della loro conservazione, anche con l'aiuto dell'uff. giud..

Il professionista dovrà trasmettere, poi, una relazione contenente i risultati della verifica al creditore procedente e all'uff. giud. il quale provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. E' opportuno evidenziare che solo nel caso in cui dalla relazione risultino cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, il provvedimento che liquida le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitore stesso.

In conclusione e brevemente, costituiscono elementi essenziali del pignoramento, e come tali debbono essere inseriti e risultare formalmente nell'atto di pignoramento, secondo la disciplina generale:

- 1) l'ingiunzione che l'Ufficiale Giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi (comma 1);
- 2) l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria (comma 2);
- 3) l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'art. 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569.

4) Altro elemento costitutivo, solo eventuale, in quanto connesso all'obbligo di collaborazione del debitore, previsto dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 492 c.p.c., consiste nell'avvertimento, rivolto al debitore, che l'omessa o falsa dichiarazione, circa l'indicazione di ulteriori beni utilmente pignorabili, è sanzionata penalmente (art. 388 ultimo comma).

L'ingiunzione al debitore esecutato di cui all'art. 492 c.p.c. costituisce, per giurisprudenza ormai uniforme, un requisito essenziale per la funzione propria dell'atto, giacchè soltanto attraverso di essa acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole sancito dalla stessa norma e pertanto, qualora l'ingiunzione manchi, tale vizio è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento esecutivo e la sua deducibilità sopravvive al termine di "cinque giorni", indicato dall'art. 617 c.c. per l'opposizione agli atti esecutivi.

La mancanza degli altri elementi, attenendo a momenti di minore rilevanza, comportano la nullità del pignoramento solo se fatti valere dal debitore con l'opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, secondo le previsioni dell'art. 617 c.p.c., a pena di sanatoria.

Nell'atto di pignoramento l'ingiunzione al debitore esecutato, di cui all'art. 492 c.p.c., costituisce un requisito essenziale per la funzione propria dell'atto, giacchè soltanto attraverso di essa acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole sancito dalla stessa norma e pertanto, qualora l'ingiunzione manchi, tale deficienza è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento esecutivo e la sua deducibilità sopravvive al termine di cinque giorni, indicato dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, che non decorre nè dal compimento dell'atto di pignoramento, nè, qualora avvenga la successiva costituzione del debitore nel processo esecutivo, dal momento della stessa, ferma restando la salvezza della disposizione dell'art. 2929 c.c. sulla inopponibilità della nullità degli atti del processo esecutivo all'acquirente o all'assegnatario ed ai creditori diversi da quello procedente.

Cass. civ., sez. III, 10/03/1999, n.2082

Quanto alla descrizione delle cose pignorate, va sottolineato che costituisce un elemento di esistenza del vincolo, poiché senza tale indicazione il pignoramento sarebbe privo di oggetto (Andrioli e Satta).

Tale vizio ricorrerebbe, dunque, anche nell'ipotesi in cui l'uff. giud. non provvedesse, come tenuto per espressa disposizione normativa, a descrivere lo stato delle cose mediante rappresentazione fotografica o audiovisiva.